

Deliberazione della Giunta Regionale 17 febbraio 2025, n. 23-799

**Adozione dei criteri generali per il trattenimento in servizio di cui all'art. 1, comma 165, Legge 30/12/2024, n. 207.**



Seduta N° 48

Adunanza 17 FEBBRAIO 2025

Il giorno 17 del mese di febbraio duemilaventicinque alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Paolo BONGIOANNI - Maurizio Raffaello MARRONE

**DGR 23-799/2025/XII**

**OGGETTO:**

Adozione dei criteri generali per il trattenimento in servizio di cui all'art. 1, comma 165, Legge 30/12/2024, n. 207.

A relazione di: Vignale

Premesso che:

- la materia pensionistica è stata oggetto di profondi cambiamenti per effetto della riforma approvata con il D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 (c.d. riforma Fornero), che all'art. 24 ha previsto che il diritto alla pensione di vecchiaia si consegua in presenza di un'anzianità contributiva minima di 20 anni, unitamente ad un'età anagrafica che viene periodicamente aggiornata per effetto delle variazioni delle aspettative di vita e che attualmente, fino al 31/12/2026, è stabilita in 67 anni;
- con l'art. 1 del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 114, è stato abrogato l'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che dava facoltà alle stesse di proseguire il rapporto di lavoro oltre il raggiungimento dei limiti ordinamentali di età previsti dai rispettivi settori di appartenenza;
- l'art. 1, comma 162, Legge 30/12/2024 n. 207, ha stabilito che i limiti ordinamentali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni si intendono elevati, qualora inferiori, al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia;
- con le modifiche di cui ai citati art. 1 D.L. n. 90/2014 e art. 1, c. 162, L. n. 207/2024, la risoluzione del rapporto di lavoro è diventata obbligatoria per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia (67 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva);
- in forza dell'art. 1, comma 165, Legge 30/12/2024 n. 207, le pubbliche amministrazioni hanno la facoltà di trattenere in servizio, non oltre il settantesimo anno di età e previa disponibilità dell'interessato, il personale dipendente di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili;

- il personale, ai sensi della norma di cui al punto precedente, deve essere *“individuato dalle amministrazioni interessate esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative ..... e del merito”*.

Considerato che:

- il citato art. 1, comma 165, della Legge n. 207/2024 consente il trattenimento in servizio solo in casi limitati e rientranti nella discrezionalità dell'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative e di razionalizzazione delle risorse umane;
- la norma prevede l'attivazione della procedura da parte dell'Amministrazione che deve acquisire la previa disponibilità dell'interessato e, pertanto, in mancanza di tale attivazione, i dipendenti non possono presentare istanza di trattenimento e devono obbligatoriamente cessare dal servizio al raggiungimento del limite ordinamentale di età, come disciplinato dal citato art. 1, comma 162.

Richiamata la Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione del 20/01/2025, contenente le indicazioni applicative del ricorso al trattenimento in servizio di cui all'art. 1, comma 165, della Legge n. 207/2024.

Rilevato che il limite massimo del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente è rappresentato da quanto indicato nel PIAO 2025/2027, approvato con D.G.R. n. 11-739/2025/XII del 31/01/2025.

Ritenuto che, per l'applicazione della norma di cui all'oggetto, è necessario adottare preventivamente criteri generali per regolare il trattenimento in servizio esclusivamente delle seguenti categorie di dipendenti:

1. direttori entro il termine massimo di scadenza dell'incarico in corso e non oltre il compimento del settantesimo anno di età;
2. dirigenti entro il termine massimo di scadenza dell'incarico in corso e non oltre il compimento del settantesimo anno di età;
3. funzionari con incarichi di elevata qualificazione, per un termine massimo di dodici mesi dal compimento del limite ordinamentale di età;
4. dipendenti componenti di commissioni di gara o di concorso fino alla conclusione degli stessi e comunque non oltre i dodici mesi dal compimento del limite ordinamentale di età.

Ritenuto altresì che:

- il personale deve essere individuato, sulla base di idonea verifica del Settore, nei casi previsti dai sopracitati punti 2), 3) e 4) con nota motivata del superiore gerarchico e, nel caso di cui al punto 1), con valutazione della Giunta Regionale, indicando le motivazioni organizzative della proposta. La positiva valutazione deve essere assunta entro almeno 15 giorni prima della data prevista per la cessazione dal servizio di ciascun dipendente che si intende trattenere. A tal fine il Settore competente in materia di pensioni trasmette tempestivamente ai Direttori i nominativi dei dipendenti in possesso dei requisiti;

- le proposte sono istruite dalla Direzione della Giunta regionale che verifica la coerenza delle motivazioni addotte con le previsioni dell'art. 1, comma 165, della Legge n. 207/2024 e il rispetto dei limiti dimensionali ivi previsti, acquisisce la disponibilità degli interessati, accerta che il complesso delle proposte sia compreso nel limite stabilito dalla norma e che non confligga con l'attuazione del piano assuntivo e adotta le relative determinazioni dirigenziali; le richieste che pervengano successivamente potranno essere valutate individualmente nel rispetto dei criteri sopra indicati, fermo restando il rispetto dei limiti indicati dalla norma.

Dato atto che:

- l'adozione di tali criteri si configura come atto di direttiva ed indirizzo generale per l'azione amministrativa e la gestione, in linea con quanto previsto dall'art. 16, comma 2, della L.R. 28/07/2008, n. 23;
- i citati criteri sono coerenti con quanto previsto dalle suddette disposizioni.

Informate la RSU e le Organizzazioni sindacali rappresentative delle categorie e del personale di area dirigenziale.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.1.2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi di provvedimento di mera adozione di criteri generali relativi alle norme del trattenimento in servizio (art. 1, comma 165, Legge 30/12/2024, n. 207).

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.1.2024.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

*delibera*

di adottare, ai sensi dell'art. 1, comma 165, Legge 30/12/2024, n. 207, i criteri generali per il trattenimento in servizio dei dipendenti oltre il limite ordinamentale di età, come di seguito precisati:

- le categorie di dipendenti che possono essere trattenute in servizio sono esclusivamente le seguenti:
  1. direttori entro il termine massimo di scadenza dell'incarico in corso e non oltre il compimento del settantesimo anno di età;
  2. dirigenti entro il termine massimo di scadenza dell'incarico in corso e non oltre il compimento del settantesimo anno di età;
  3. funzionari con incarichi di elevata qualificazione, per un termine massimo di dodici mesi dal compimento del limite ordinamentale di età;
  4. dipendenti componenti di commissioni di gara o di concorso fino alla conclusione degli stessi e non oltre i dodici mesi dal compimento del limite ordinamentale di età;
- il personale deve essere individuato, sulla base di idonea verifica del Settore, nei casi previsti dai sopracitati punti 2), 3) e 4) con nota motivata del superiore gerarchico e, nel caso di cui al punto 1), con valutazione della Giunta Regionale, indicando le motivazioni organizzative della proposta. La positiva valutazione deve essere assunta entro almeno 15 giorni prima della data prevista per la cessazione dal servizio di ciascun dipendente che si intende trattenere. A tal fine il Settore competente in materia di pensioni trasmette tempestivamente ai Direttori i nominativi dei dipendenti in possesso dei requisiti;
- le proposte sono istruite dalla Direzione della Giunta regionale che verifica la coerenza delle motivazioni addotte con le previsioni dell'art. 1, comma 165, della Legge n. 207/2024 e il rispetto dei limiti dimensionali ivi previsti, acquisisce la disponibilità degli interessati, accerta che il complesso delle proposte sia compreso nel limite stabilito dalla norma e che non confligga con

l'attuazione del piano assuntivo e adotta le relative determinazioni dirigenziali; le richieste che pervengano successivamente potranno essere valutate individualmente nel rispetto dei criteri sopra indicati, fermo restando il rispetto dei limiti indicati dalla norma.

di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge n. 207/2024 il limite massimo del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente è rappresentato da quanto indicato nel PIAO 2025/2027;

- la presente deliberazione non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa;

di demandare alla Direzione della Giunta Regionale l'adozione di tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.